

**Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 (BUR n. 36/1980)**

**ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA VETERINARIA E  
RIORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI NELLE UNITA'  
SANITARIE LOCALI.**

*Capo I*

*Funzioni amministrative, attribuzioni dell'Unità sanitaria  
locale, del Comune, del Sindaco, della Regione*

**Art. 1 - (Attribuzione ed esercizio delle funzioni  
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica  
veterinaria e di polizia veterinaria)**

Omissis <sup>(i)</sup>

**Art. 2 - (Attribuzioni del settore veterinario)**

Omissis <sup>(ii)</sup>

**Art. 3 - (Attribuzioni del sindaco).**

In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi o prescrittivi, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale o consorziale, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti a norma del testo unico della legge comunale e provinciale. <sup>(iii)</sup>

**Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in  
tema di ordinanze contingibili e urgenti).**

Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni. <sup>(iv)</sup>

**Art. 5 - (Attività ispettiva, di vigilanza e controllo)**

L'attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal responsabile del settore veterinario, che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.  
Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente

all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

**Art. 6 - (Sostituzione del veterinario provinciale e del veterinario comunale o consorziale nelle commissioni, collegi e comitati)**

omissis (v)

*Capo II*  
*Riordino dei servizi veterinari*

**Art. 7 - (Organizzazione del settore veterinario)**

omissis (vi)

**Art. 8 - (Distretti veterinari di base)**

omissis (vii)

**Art. 9 - (Attività operative in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).**

Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna unità sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un albo professionale.

Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal settore veterinario dell'unità sanitaria locale.

**Art. 10 - (Il presidio veterinario multizonale)**

omissis (viii).

**Art. 11 - (Servizio multizonale di ispezione, vigilanza e controllo nei macelli e nei laboratori di sezionamento e preparazione delle carni e prodotti carnei abilitati all'esportazione)**

omissis (ix)

**Art. 12 - (Servizi multizonali di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e di profilassi antirabbica)**

omissis (x)

**Art. 13 - (L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie)**

Omissis <sup>(xi)</sup>

## CATALOGAZIONE

- i () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- ii () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- iii () Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56, che ha abrogato il secondo comma
- iv () Articolo così modificato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56, che ha abrogato il secondo comma
- v () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- vi () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- vii () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- viii () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- ix () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- x () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56
- xi () Articolo abrogato a decorrere dall'1 maggio 1995 per effetto dell'art. 33 commi 1 e 2 legge regionale 14 settembre 1994 n. 56